

LEGGE DI BILANCIO 2019

Legge 30.12.2018, n. 145

**RELATORE:
DOTT. MASSIMILIANO FERRARI**



LA FINANZIARIA 2019

NOVITÀ IN SINTESI



Estensione del regime forfetario ai soggetti con ricavi /compensi non superiori a € 65.000;

Revisione del regime delle perdite d'impresa per i soggetti IRPEF;

Introduzione della detassazione degli utili reinvestiti;

Proroga (soltanto) della disciplina dell'iper ammortamento, con fissazione dell'agevolazione "a scialetta";

Proroga delle detrazioni 50% e 65% relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica e del bonus mobili ed elettrodomestici;

Proroga della detrazione "bonus verde";

Proroga della rivalutazione di terreni / partecipazioni con riferimento al valore all'1.1.2019 con aumento dell'imposta sostitutiva dovuta (11% partecipazioni qualificate, 10% partecipazioni non qualificate / terreni);

Proroga dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI);

Proroga dell'ACE.

LA FINANZIARIA 2019

LE ALTRE NOVITÀ



- *Revisione della web tax;*
- *Modifica della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo;*
- *Saldo / stralcio debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 per le persone in grave e comprovata situazione di difficoltà economica;*
- *Regime fiscale agevolato per i pensionati all'estero che rientrano in Italia (imposta sostitutiva del 7%);*
- *Estensione al 2019 del "Bonus cultura" a favore dei 18enni;*
- *Imposta sostitutiva (€ 100) attività occasionale di raccolta di prodotti selvatici non legnosi / piante officinali spontanee;*
- *Credito d'imposta a favore delle edicole;*
- *Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici / ibridi.*

TIPOLOGIA CONTRIBUENTE:



avv

AVVOCATI

edil

EDILIZIA e AGENTI IMMOBILIARI

com

COMMERCIO (bar, ristoranti, agenti commercio, ...)

a.c.

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

san

MEDICI, DENTISTI, SANITARI

ind

DITTE MANIFATTURIERE E INDUSTRIA

arch

ARCHITETTI E GEOMETRI

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUEUTE IVA



- Aliquota IVA ridotta del 10% **confermata**
Dal 2020 → al 13 %.
- Aliquota IVA ordinaria del 22% **confermata**
Nel 2020 → 25,2% - Nel 2021 → al 26,5%.

ESTENSIONE REGIME FORFETARIO

Di seguito le modifiche confermate al regime forfettario riservato a persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015.



REQUISITI DI ACCESSO

Art. 54 → Previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal limite dei ricavi / compensi pari a € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti, che sono da verificare con riferimento all'anno precedente.

Si presume la somma dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività → In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco.

Esclusione cause ostative

Spese sostenute per:

• Impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente;

• S.p.a. o S.r.l.;

• Lavoro accessorio;

• Associazione in partecipazione con apporto di lavoro;

• Lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR.

• Valore complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.




TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ					
Prog.	Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovo limite ricavi/compensi	Coefficiente redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	45.000		40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000		40%
3	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000		40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000		54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000		86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000		62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000		40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	65.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000		67%



2. CAUSE DI ESCLUSIONE

Rivisitazione di cause di esclusione di cui alle lett. d) e d-bis) del comma 57.

Regime in esame non può essere adottato dai seguenti soggetti:

- Coloro che partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari *(controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte all'imprenditore / lavoratore autonomo)* contemporaneamente all'esercizio dell'attività;
- Coloro che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti *(ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro)*.

Eliminazione → **Soglia minima (€ 30.000)** di redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l'esclusione dal regime in esame.

3. SOGGETTI MINIMI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ NEL 2015

Se nel 2015 (anno di inizio) è stato adottato il regime dei minimi:

Modifica del comma 87 → riconoscimento della possibilità di usufruire del regime forfetario "start up" per il periodo che residua al compimento del quinquennio 2015 – 2019.



FLAT TAX

per persone fisiche imprenditori / lavoratori autonomi (che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno).



decorrere dal 2020 → Possibilità di applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP pari al 20%, al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari.

Per l'individuazione del limite in esame:

non rilevano gli eventuali ulteriori componenti positivi che vengono indicati in dichiarazione al fine di migliorare il profilo di affidabilità ai fini ISA;
riferimento alla somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività esercitate, solo in caso di esercizio contemporaneo di più attività.

Persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva:

esonerate dall'applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti → obbligo di fatturazione elettronica.
non sono tenute ad operare le ritenute alle fonte.

IA → Nella dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.





3. **Soggetti che non possono applicare il nuovo regime in esame:**

- ✓ persone fisiche che per la determinazione del reddito → si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari;
- ✓ soggetti non residenti, (**eccetto** → residenti in uno Stato UE / SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto);
- ✓ soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili *di cui all'art. 10 comma 1, n. 8), DPR n. 633/72* o di mezzi di trasporto nuovi *di cui all'art. 53, comma 1, DL n. 331/93* in via esclusiva / prevalente;
- ✓ esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5, TUIR, ovvero che controllano direttamente / indirettamente srl / associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA



Art. 8, TUIR → prevede per le perdite derivanti da:

Società di capitali e partecipazione in società di capitali trasparenti la compensazione → redditi della stessa natura ed eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito conseguito.

Imprese in contabilità semplificata e partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, la compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura) è impossibile del riporto ai periodi successivi.

Imprese in contabilità ordinaria e partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria la compensazione → redditi della stessa natura ed eccedenza il riporto ai successivi periodi.

Modifiche dei commi 1 e 3 dell'art. 8 → “a regime” per:

- ❑ imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
- ❑ soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria.



Nuova regola di compensazione delle perdite mutuata, dalle disposizioni previste per le società capitali (ossia compensazione e riporto nel limite dell'80%), subisce le seguenti deroghe:

- **perdite maturate nel 2018** → compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
- **perdite maturate nel 2019** → compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

Disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017 → risolve la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata aventi rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa. In base alla quale, le perdite, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole:

- compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI



A decorrere dal 2019 → imprese che:

- Incrementato livello occupazionale (tempo determinato o indeterminato)
- Investimenti in beni strumentali nuovi

Aliquota IRES ridotta → 15% (-9 punti percentuali IRES ordinaria)

Quota parte degli utili accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili nel limite dell'importo della somma di:

- Costo del personale dipendente assunto con contratti a tempo det e indet**
- Investimenti effettuati in beni strumentali nuovi**



- **Riserve di utili non disponibili** come riserve formate attraverso utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c., poiché derivano da processi di valutazione → Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, eccetto quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
- **Investimento in Italia:**
 - ✓ realizzazione di nuovi impianti;
 - ✓ completamento di opere sospese;
 - ✓ Ampliamento;
 - ✓ Riattivazione;
 - ✓ ammodernamento di impianti esistenti;
 - ✓ acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing.
- **Investimenti esclusi:**
 - ✓ immobili e veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

L'ammontare degli investimenti → **importo degli ammortamenti** dei beni strumentali materiali.
Tuttavia, devono essere acquisiti dall'1.1.2019, ex art. 102, TUIR, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto.



o **Costo del personale dipendente** → rileva in ciascun periodo d'imposta.

L'unica condizione è che sia destinato per la maggior parte del periodo a:

• strutture produttive localizzate in Italia.

Inoltre, deve verificarsi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, (nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'art. 2425, comma 1, lett. b), n. 9) e (14), C. c. rispetto a quello del 2018).

Incremento → considerato al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate in Italia, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate / collegate ai sensi dell'art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

o **Enti non commerciali** → base occupazionale individuata con riferimento al **personale dipendente** impiegato nell'attività commerciale.

o **Datori di lavoro** → fruire dell'aliquota ridotta, in caso di **prescrizioni rispettate**. (riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute / sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni).



Società trasparenti → Importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

(ex art. 115, TUIR)

Nuove disposizioni → applicabili anche da parte di:

- imprenditori individuali;
- snc / sas in contabilità ordinaria.

Soggetti in contabilità semplificata → disposizioni vengono applicate qualora vengano integrate le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, C.c.. Inoltre, deve essere presente un apposito prospetto → destinazione a riserva dell'utile d'esercizio + vicende della riserva

IRPEF → determinata attraverso l'applicazione di parte del reddito complessivo attribuibile al reddito l'impresa le **aliquote ridotte di 9 punti percentuali** a partire da quella più elevata alla quota.


PROROGA IPER AMMORTAMENTO



- **Proroga dell'iper ammortamento** → maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello "Industria 4.0", ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:
 - ❑ entro il 31.12.2019;
 - ❑ entro il 31.12.2020 → se, entro il 31.12.2019:
 - accettato il relativo ordine da parte del venditore;
 - effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di Acquisizione.

INVESTIMENTI

- Fino a euro 2,5 milioni
- Da euro 2,5 milioni a euro 10 milioni
- Da euro 10 milioni a euro 20 milioni
- Oltre euro 20 milioni



MAGGIORAZIONE

- 170%
- 100%
- 50%
- --



- **Proroga** → soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali**, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento.

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante → i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- ❖ è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Restano applicabili le seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 93, Finanziaria 2016. Inoltre, l'iper ammortamento non spetta per investimenti in:
 - ✓ beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
 - ✓ fabbricati e costruzioni;
 - ✓ specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni).

- art. 1, commi 35 e 36, Finanziaria 2018. Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento, in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame, non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:
 - ✓ sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori;
 - ✓ attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.



PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



Modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 → "differimento"
del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019).

Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono **confermate** rispetto a quanto previsto per il 2018.

rogia al 31.12.2019:

detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche:

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione → efficienza deve risultare almeno pari alla classe A di prodotto e l'intervento deve prevedere anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi → costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

detrazione al 50% per spese sostenute per gli interventi di:

acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

acquisto e posa in opera di schermature solari;

acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

Detrazione in esame è esclusa se l'efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto




PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO



Modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013 → proroga
per spese sostenute fino al 31.12.2019 (e non fino al
31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- misura del 50%;
- importo massimo di € 96.000.



PROROGA DETRAZIONE BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI



Proroga fino al 31.12.2019 → detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Detrazione fruibile in 10 quote annuali.

L'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”



Proroga per il 2019 → detrazione IRPEF del 36%, su spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

1. “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
2. realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Detrazione:

- per interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, (importo massimo € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo);
- per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- fruibile se i pagamenti vengono effettuati attraverso strumenti idonei che permettono la tracciabilità delle operazioni;
- a decorrere dall'anno di sostenimento, in 10 rate annuali di pari importo.

a.c.

edil

RIPROPOSTA LA RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA



RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI → SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI CHE ADOTTANO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

POSSIBILITA' DI AFFRANCAMENTO (ANCHE PARZIALE)

ALIQUOTE IMPOSTE SOSTITUTIVE → effetto fiscale dal terzo esercizio successivo

- 16% BENI AMMORTIZZABILI
- 12% BENI NON AMMORTIZZABILI

Da effettuare nel bilancio 2018 per i beni risultanti nel bilancio al 31/12/2017

AFFRANCAMENTO RISERVA → imposta sostitutiva 10%

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI



Modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 → possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

1. Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
2. Partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, devono essere possedute a titolo di proprietà / usufrutto.

Da parte di:

- **Persone fisiche**
- **Società semplici**
- **Associazioni professionali**
- **Enti non commerciali**

NON IN REGIME DI IMPRESA

arch

a.c.

edil

Entro il 30.6.2019:

1. Provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
2. Provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva.

Imposta sostitutiva dovuta:

1. 11% per le partecipazioni qualificate;
2. 10% per le partecipazioni non qualificate;
3. 10% per i terreni.

NB: aumento rispetto alle aliquote anni precedenti!!!

SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI);



**Abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa
(IRI) →**

a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017.

Regime fiscale mai entrato in vigore!!

ABROGAZIONE ACE



Soppressione dell'agevolazione ACE dal 2019 → *all'art. 1, DL n. 201/2011 e all'art. 1, commi da 549 a 553, Finanziaria 2017.*

TUTTAVIA

Comma 2 dell'art. 3, DM 3.8.2017 → *eccedenza ACE 2018 potrà essere riportata e dedotta nei periodi d'imposta successivi. (trasformata in credito d'imposta ai fini IRAP).*

È opportuno che sia chiarito se la disposizione transitoria interessa soltanto l'eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella pregressa tale anno.

WEB TAX

Web tax → (Finanziaria 2018), applicabile agli esercenti attività d'impresa che realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo) nell'anno solare i seguenti ricavi:

- Complessivi almeno pari a € 750 milioni;
- Da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.



Costa in esame → applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di alcuni servizi:

interfaccia digitale di **pubblicità** rivolta agli utenti della stessa interfaccia;

interfaccia digitale **multilaterale**, ciò permette agli utenti di restare in contatto e di interagire, in modo particolare per rendere più semplice la fornitura diretta di beni / servizi;

Trasmissione di dati raccolti dagli utenti e generati a partire dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

- **Ricavi non tassabili** quelli derivanti dai servizi sopra evidenziati resi a soggetti controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante;
- **Ricavi tassabili** qualora l'utente di un servizio tassabile sia localizzato in Italia nel periodo d'imposta → anno solare.

Quando un utente si può considerare localizzato in Italia?

In caso di veicolazione su un interfaccia digitale, la pubblicità in questione risulta sul dispositivo dell'utente proprio quando il dispositivo viene utilizzato in Italia nel periodo d'imposta al fine di accedere a un'interfaccia digitale;



In caso di servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, qualora:

Il servizio comporti un'interfaccia digitale multilaterale che semplifica le corrispondenti cessioni di beni / prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti → l'utente utilizza un dispositivo in Italia nel periodo d'imposta al fine di accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

Il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale diverso → l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli permette di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo in Italia.

In caso di trasmissione di dati raccolti da utenti → i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo in Italia per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di periodo d'imposta precedente, vengono trasmessi in detto periodo d'imposta.

CREDITO RICERCA E SVILUPPO



Modifica → disciplina relativa al **credito d'imposta** riconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.

Credito spetta a condizione che:

- Spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione → **investimento almeno pari a € 30.000;**
- Un **incremento** delle spese in esame rispetto al triennio precedente.

A partire dal 2019:

1. Importo massimo annuo del credito spettante a favore di ciascun beneficiario → ridotto da € 20 milioni a € **10 milioni**.
2. Tipologie di spesa vengono **modificate/integrate**:
 - Introduzione della differenziazione tra le spese per il personale dipendente, che è titolare di rapporto subordinato, e le spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
 - Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell'attività di ricerca e sviluppo risultano essere agevolabili.
3. In base alla tipologia delle spese sostenute → **credito** viene riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%).

Credito d'imposta spettante	Art. 3, comma 6, DL n. 145/2013 – Tipologia di spesa	
<p>50% della spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle lett. a) e c) rispetto alle spese totali ammissibili</p>	lett. a)	<p>Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.</p>
		<p>Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.</p>
	lett. c)	<p>Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.</p> <p>In particolare si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ex art. 2359, C.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore).</p>

25% della spesa incrementale sul residuo (*)

lett. a-bis)	Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
lett. b)	Strumenti ed attrezzature di laboratorio.
lett. c-bis)	Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.
lett. d)	Competenze tecniche e privative industriali.
lett. d-bis) (**)	Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle predette lett. b) e c).

SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA



in sede di approvazione → prevista possibilità di estinguere debiti di carichi affidati all'Agente della riscossione (01-01-2000 a 31-12-2017) per persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. I debiti derivano da:

- l'omesso versamento delle imposte → dichiarazioni annuali e controlli automatizzati ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 e art. 54-bis, DPR n. 633/72;
- l'omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, eccetto → se richiesti a seguito di accertamento.

debiti interessati → quelli diversi da quelli di cui all'art. 4 DL 119/2018

I debiti art. 4 DL 119/2018 sono quelli di importo residuo, al 24-10-2018, fino a € 1.000, comprensivo di:

- Capitale;
- Interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- Sanzioni.

sono debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione (01-01-2000 a 31-12-2010) → **annullamento automatico** al 31.12.2018.


Differenti → art. 4, DL n. 119/2018



MODALITÀ DI ADESIONE:

entro 30-04-2019 → Soggetto interessato presenta dichiarazione all'Agente della riscossione con le seguenti caratteristiche:

- attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica / apertura della procedura di liquidazione dei beni;
- indica i debiti che il soggetto intende definire;
- numero di rate scelto.



entro il 31-10-2019 → Agente deve comunicare al soggetto interessato:

- L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- L'importo delle singole rate;
- Giorno e mese di scadenza di ogni rata.

Impossibilità di estinguere il debito → se non sussistano i requisiti previsti, quindi la definizione ha ad oggetto a debiti diversi da quelli ammessi.



Debiti che rientrano tra quelli definibili tramite la “rottamazione-ter” (art. 3, DL n. 119/2018) → Agente avvisa il debitore che tali debiti sono automaticamente inclusi nella definizione.

Dovrà poi essere indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute - 17 rate - e la relativa scadenza.

Scadenze → entro 30-11-2019 la **prima rata** (30%), le rate successive (70%) di pari importo a decorrere dal 2020 entro 31-07 e 30-11 di ogni anno.

01-12-2019 → interessi nella misura del 2% annuo




VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO

fini dell'**estinzione dei debiti** il soggetto interessato ha l'obbligo di versare:

quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, eccetto → sanzioni, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive (ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99), previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

Valore ISEE

- Non superiore a € 8.500
- Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500
- Superiore a € 12.500



Importo dovuto per la definizione

- 16% della somma dovuta a titolo di capitale e interesse
- 20% della somma dovuta a titolo di capitale e interesse
- 35% della somma dovuta a titolo di capitale e interesse

quanto maturato a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio** e di **rimborso** delle spese → procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento

Versamento → in unica soluzione entro il **30-11-2019** (in forma rateale).

pagamento delle rate → sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dall'**01-12-2019**:

- Prima rata (35%) → entro 30-11-2019
- Seconda rata (20%) → entro 31-03-2020
- Terza rata (15%) → entro 31-07-2020
- Quarta rata (15%) → entro 31-03-2021
- Quinta rata (15%) → entro 31-07-2021

Ex art. 19, DPR n. 602/73 → dilazione non è applicabile

3. RAPPORTI CON LA “ROTTAMAZIONE-BIS” E LA “ROTTAMAZIONE-TER”

Debiti relativi ai carichi in esame → estinti anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla

- “rottamazione-bis” (*art. 6, comma 2, DL n. 193/2016*)
- “rottamazione-ter” (*ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017*)

qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse attraverso l'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.



CONTROLLI

Il creditore può fare un **controllo** → Se sussistano dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Irregolarità / omissioni non costituenti falsità → debitore deve fornire la documentazione per dimostrare completezza e veridicità dei dati. Il tutto entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione.

Il debitore non fornisce documentazione → definizione in esame non produce effetto.

RIENTRO PENSIONATI IN ITALIA



Introduzione → nuovo art. 24-ter, TUIR.

Persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da parte di soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza in uno dei seguenti Comuni:

- ✓ Sicilia
- ✓ Calabria
- ✓ Sardegna
- ✓ Campania
- ✓ Basilicata
- ✓ Abruzzo
- ✓ Molise
- ✓ Puglia
- ✓ Comune con una popolazione fino a 20.000 abitanti

possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera / prodotti all'estero, all'imposta sostitutiva del 7%.



zione in esame:

Invalida per i primi 5 periodi d'imposta successivi a quello di esercizio;
Esercitata nella dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia;
Irrevocabile dal contribuente. → effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti sono salvi.

mposta in esame:

Versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo IRPEF;
Non è deducibile da nessun'altra imposta / contributo.

BONUS CULTURA 18ENNI



Per promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale → BONUS CULTURA per l'anno 2019 viene riproposto - **in sede di approvazione** - a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2019.

CREDITO D'IMPOSTA EDICOLE



in sede di approvazione → per gli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è previsto il riconoscimento di un **credito d'imposta** di € 2.000 parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, e inoltre ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale).

Il credito in esame è:

- riconosciuto anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 170/2001, qualora l'attività commerciale costituisca l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune;
- soggetto ai limiti relativi agli "aiuti de minimis" → Regolamento UE n. 1407/2013;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione → mod. F24.

L'emanazione delle disposizioni attuative è demandata al MEF

CREDITO RIMOZIONE AMIANTO



credito d'imposta per le **erogazioni liberali in denaro**

- ▶ **effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018**
- ▶ **ad interventi su edifici / terreni pubblici**, sulla base di progetti presentati dall'ente proprietario, al fine di:

bonifica ambientale (compresa la rimozione dell'amianto);
prevenzione / risanamento del dissesto idrogeologico;
realizzazione / ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate;
recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

65% delle erogazioni effettuate

persone fisiche / enti non commerciali nel **limite del 20% del reddito imponibile**;
soggetti titolari di reddito d'impresa nel **limite del 10% dei ricavi annui**.



Studio Ferrari & Associati

**Corso Martiri della Liberazione n.28 – Lecco
Via Panzeri 6/A – Bulciago**

Tel. 0341-288547

Mail: segreteria@ferrariassociati.com

www.ferrariassociati.com

m.ferrari@ferrariassociati.com

PACE

FISCALE



DI 119/2018 convertito nella legge n.136 del 17 dicembre 2018

RELATORE:

DOTT. MASSIMILIANO FERRARI

PACE FISCALE NOVITÀ IN SINTESI



- 1. Definizione agevolata dei pvc*
- 2. Rottamazione-ter*
- 3. Rottamazione ter vs definizioni agevolate*
- 4. Saldo e stralcio*
- 5. Liti pendenti*
- 6. Sanatoria irregolarità formali*

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC



DI 119/2018 articolo 1 → definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il **24 ottobre 2018**.

BENEFICIO → stralcio di sanzioni e interessi

Criticità di sanatoria:

- Impossibilità di scomputare dai maggiori imponibili definiti eventuali perdite pregresse;
- Compensazione di articolo 17 Dlgs 241/1997 è esclusa.

Definizione deve avere ad oggetto → contenuto integrale del pvc con necessità di regolarizzare tutte le violazioni contestate.

→ Possibilità di scegliere quali violazioni regolarizzare.

Contestabilità di rettifiche operate dall'Ufficio → interesse a chiudere partita con il fisco diminuisce se tale possibilità è assente.

Ambito oggettivo di applicazione:

24 ottobre 2018 → data entro la quale al contribuente è consentito definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 legge n. 4/1929.



Possibilità di definire solo **verbali** per i quali non era stato ancora notificato, al 24 ottobre 2018:

- Invito al contraddittorio previsto in materia di accertamento con adesione;
- Avviso di accertamento.

Atto conclusivo del controllo (verbale di constatazione) → sottoscritto da:

- Contribuente sottoposto ad ispezione/Chi lo rappresenta;
- Funzionari che lo hanno redatto.

Consegna di copia dei processi verbali di constatazione al contribuente → processi verbali possono ritenersi notificati ai fini della definizione agevolata.

CIRCOLARE 12/E/2003

OGGETTO: *Disposizioni in materia di sanatorie fiscali. Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) e successive modifiche apportate con il decreto – legge del 24 dicembre 2002, n. 282.*

IMPOSTE OGGETTO DI DEFINIZIONE:



- Imposte sostitutive;
- Imposte sui redditi e relative addizionali;
- Contributi previdenziali e ritenute;
- Imposta regionale sulle attività produttive;
- Imposta sul valore degli immobili all'estero;
- Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero;
- Ica.

Aspetti pratici:

Articolo 1 comma 7 → definizione viene perfezionata tramite presentazione della dichiarazione e il versamento, in unica rata oppure della prima rata del debito dilazionato.

Entro 31 maggio.

Pagamento rateale → max 20 rate trimestrali di pari importo.

Articolo 1 comma 5 → regolarizzazione mediante versamento di imposte autoliquidate dal contribuente nelle dichiarazioni integrative presentate relative alle violazioni constatate per ogni periodo di imposta.

Entro 31 maggio

Perimetro della sanatoria:

- **Oggetto di definizione** → Processi verbali di constatazione notificati entro 24/10/2018;
- **Situazione** → Pvc per cui non è stato notificato alcun avviso di accertamento oppure ricevuto invito al contraddittorio al **24/10/2018** sono definibili;
- **Imposte definibili** → In materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive Ivie, Ivafe, Iva e Irap.





Articolo 8 del Dlgs 218/1997 → accertamento con adesione:

- **Comma 3** → entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento;
- **Comma 4** → in caso di inadempimento dei nei pagamenti rateali viene applicata la disciplina generale (Art. 15 ter del DPR 29/09/1973 n. 602).

«Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate» → decadenza viene esclusa se presente lieve inadempimento relativo a:

- Insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10000 euro;
- Tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

ROTTAMAZIONE TER



Rottamazione (ter) dei ruoli esattoriali → carichi affidati solo fino al **31 dicembre 2017**

Definizione agevolata → tutte entrate affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tributarie e non.

Articolo 3 del DI n. 119/2018 (decreto fiscale), convertito con modificazioni nella legge n. 136/2018 → disciplina della definizione agevolata degli affidamenti eseguiti in favore dell'agente della riscossione.



Ambito oggettivo

Rottamazione → affidamenti all'agente della riscossione fino al **31 dicembre 2017**.

Affidamenti → includere nella sanatoria:

- ❖ Somme rivenienti da accertamenti esecutivi che non transitano dalla procedura della procedura dell'iscrizione a ruolo;
- ❖ Partite debitorie non ancora tradotte in atti oppure documenti formalmente trasmessi al debitore.

Agente della riscossione ha tempo **9 mesi** dalla ricezione del ruolo per notifica della cartella di pagamento.

Affidamenti derivanti da accertamenti esecutivi → avvengono dopo decorso di 90 giorni da notifica dell'atto di accertamento.

Estensione fino a 210 giorni, **se** → accertamento con adesione e sospensione feriale di termini di agosto si interpongono.

Vantaggi:

- Azzeramento di sanzioni e degli interessi.
- Se l'affidamento avesse come oggetto solo sanzioni → il vantaggio rottamazione sarebbe massimo per il fatto che determinerebbe l'azzeramento delle somme dovute.



Cosa resta dovuto:

- Sorte capitale;
- Interessi affidati all'agente della riscossione;
- Costo di notifica della cartella;
- Spese sostenute x procedure cautelari ed esecutive;
- Aggio di riscossione.

Procedura:

Domanda trasmessa via PEC o consegna diretta presso uffici dell'Ader (Entro 30 aprile 2019).

Copia documento di identità del richiedente allegata

Indicare numero di rate prescelte (max 18 in max 5 anni) con applicazione di tasso di interesse del 2% annuo

IL NUOVO MODELLO (AGGIORNATO 12/02/19) ROTTAMAZIONE TER

Mod. DA-2018



Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) deve essere presentata:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle PEC è pubblicato a pagina 4) oppure
- agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si ricorda, inoltre, che è possibile presentare la domanda di adesione in **modo semplice e veloce**, compilando l'apposito **form online** presente sul portale www.agenziaentrate-riscossione.gov.it ed allegando la prevista documentazione per il riconoscimento oppure accedendo alla propria area riservata del portale senza necessità di allegare alcuna documentazione.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata **entro il 30 aprile 2019** **esclusivamente** con una delle suddette modalità.

ATTENZIONE: La presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi **non rientranti** nell'ambito applicativo della definizione agevolata **non produrrà alcun effetto e non determinerà la sospensione dell'attività di recupero coattivo.**

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE-TER")

DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2017.

(Art. 3 D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale.....

In proprio (persone fisiche);

In qualità di.....
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....

codice fiscale.....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Comune.....(Prov.....), via/piazza.....

CAP.....telefono....., presso (Indicare eventuale domicilio).....

OPPURE

alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA²

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** (c.d. "Rottamazione-Ter") dei carichi rientranti nell'ambito applicativo¹ di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 affidati all'Agente della riscossione³ **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**:

- contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi⁴ che allega come parte integrante di questa dichiarazione oppure
- contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi⁴:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1		4	
2		5	
3		6	

¹ Rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata (c.d. "rottamazione-ter") i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 **ad eccezione** di quelli non definibili ai sensi dell'art. 3, comma 16, del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018.

² Relativamente ai carichi oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017, per i quali, entro il 7 dicembre 2018, sono state versate le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, non occorre presentare questo modello. Infatti, il pagamento delle restanti somme dovute per tali carichi a titolo di definizione agevolata è stato differito automaticamente per legge e dovrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico del debitore interessato, l'Agente della riscossione invierà loro apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precampilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Resta ferma la facoltà di effettuare il versamento delle rate differite in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

³ Operante su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia.

⁴ Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell'INPS. I carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, eventualmente inseriti in questo modello, verranno trattati secondo le specifiche modalità previste dal medesimo articolo e riportate nel modello DA-2018-D.

Mod. DA-2018 del 12/02/2019

Pag. 1 di 5



Con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, dichiara di voler aderire alla definizione agevolata **soltanto** per i seguenti carichi (da compilare **solo nel caso** in cui si voglia aderire alla definizione agevolata (limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi precedentemente indicati)):

Rif. N. Progr.	Identificativo carico	Rif. N. Progr.	Identificativo carico

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

UNICA SOLUZIONE – scadenza 31 luglio 2019

oppure

NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA⁵

oppure

nel seguente NUMERO DI RATE (indicare un numero di rate compreso tra 2 e 17).

ATTENZIONE:

Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto **nel numero massimo di rate stabilito⁵** ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Qualora invece venga indicato un numero di rate superiore a quello previsto, il pagamento si intende comunque richiesto per il numero massimo stabilito.

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo, in caso di mancato o insufficiente versamento, ovvero in caso di tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell'unica rata o di una delle rate, la definizione non produce effetti.

DICHIARA INOLTRE

- che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione oppure
- che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Riquadro da compilare solo in caso di dichiarazione effettuata dal titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) di essere:

..... del/della.....
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data..... Firma.....

N.B. Allegare copia del documento di identità del dichiarante solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, allo sportello e tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

*L'art. 3, comma 2, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, prevede che le somme dovute a titolo di definizione agevolata possano essere versate, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 oppure a partire dal 31 luglio 2019, nel numero massimo di 18 rate consecutive. Per l'anno 2019 le rate, ciascuna pari al 10% del totale, scadono il 31 luglio ed il 30 novembre; per gli anni successivi le rate relative al restante 80%, tutte di pari importo, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno. **Limitatamente** ai debiti relativi ai carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017, per i quali non sia stato effettuato, entro il 7 dicembre 2018, il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, l'art. 3, comma 23, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, così come modificato dall'art. 1-bis del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 prevede che le somme dovute a titolo di definizione agevolata possano essere versate, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, oppure nel numero massimo di **dieci rate** consecutive di pari importo (per l'anno 2019, le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre; per gli anni successivi, le rate scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre). Nel caso in cui venissero indicati nella dichiarazione di adesione carichi rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, commi 2) e 24, del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, gli stessi verranno trattati ai fini dell'importo dovuto e della ripartizione rateale in base a quanto espressamente previsto dai medesimi commi.

Mod. DA-2018-del 12/02/2019

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a.....

in proprio;

in qualità di.....

(specificare se titolare/rapresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....

delego Il/la Sig./Sig.ra.....

a consegnare questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa a questa dichiarazione di adesione.

Luogo e data.....

Firma del delegante.....

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di.....

- allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000

OPPURE

- attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra.....
 Identificato/a mediante documento di riconoscimento..... n.....
 rilasciato da..... In data.....

Data..... Nome, cognome e firma del dipendente addetto.....

ELENCO DELLE CASELLE PEC

delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
ESCLUSIVAMENTE dedicate alla ricezione delle Dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata

Direzione Regionale	PEC
Abruzzo	definizione2018.abruzzo@pec.agenziaiscossione.gov.it
Basilicata	definizione2018.basilicata@pec.agenziaiscossione.gov.it
Calabria	definizione2018.calabria@pec.agenziaiscossione.gov.it
Campania	definizione2018.campania@pec.agenziaiscossione.gov.it
Emilia Romagna	definizione2018.emiliaromagna@pec.agenziaiscossione.gov.it
Friuli Venezia Giulia	definizione2018.friuliveneziaigiulia@pec.agenziaiscossione.gov.it
Lazio	definizione2018.lazio@pec.agenziaiscossione.gov.it
Liguria	definizione2018.liguria@pec.agenziaiscossione.gov.it
Lombardia	definizione2018.lombardia@pec.agenziaiscossione.gov.it
Marche	definizione2018.marche@pec.agenziaiscossione.gov.it
Molise	definizione2018.molise@pec.agenziaiscossione.gov.it
Piemonte Valle d'Aosta	definizione2018.piemontevalledaosta@pec.agenziaiscossione.gov.it
Puglia	definizione2018.puglia@pec.agenziaiscossione.gov.it
Sardegna	definizione2018.sardegna@pec.agenziaiscossione.gov.it
Trentino Alto Adige	definizione2018.trentinoaltoadige@pec.agenziaiscossione.gov.it
Toscana	definizione2018.toscana@pec.agenziaiscossione.gov.it
Umbria	definizione2018.umbria@pec.agenziaiscossione.gov.it
Veneto	definizione2018.veneto@pec.agenziaiscossione.gov.it

N.B. Si rammenta che, in caso di invio di questa dichiarazione di adesione tramite PEC, è NECESSARIO allegare copia del documento di identità del dichiarante. Inoltre, nell'ipotesi di trasmissione da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".



INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate–Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esclusivamente per dar seguito alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018.

Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l'impossibilità di darvi seguito.

I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità.

AdeR potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziarla;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.



Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Termini:

- ✓ 30 aprile 2019 → Presentazione della domanda;
- ✓ 30 giugno 2019 → Agente di riscossione comunica importo di definizione agevolata e indicazione di rate dovute;
- ✓ 31 luglio 2019 → Debitore versa in un'unica soluzione l'importo della rottamazione ovvero paga la prima rata, pari al 10% del totale;
- ✓ 30 novembre 2019 → Scade la seconda rata pari al 10% del totale;
- ✓ 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ciascun anno successivo al 2019, fino al 2023 → Scadono le rate, tutte di pari importo, entro cui devono essere pagate le somme della definizione;
- ✓ 1 agosto 2019 → Decorrono interessi del 2% annuo.

Modalità di pagamento:

- Attraverso domiciliazione in conto corrente bancario;
- Attraverso bollettini precompilati;
- Presso ufficio dell'agente di riscossione.



Procedure esecutive in corso:

- Procedure esecutive in corso sono revocate, attraverso pagamento di prima rata;
- Fermi ed ipoteche che sono già iscritti permangono fino al perfezionamento della procedura. Fermi dei veicoli sono sospesi con pagamento della prima rata;
- Nelle more della presentazione della domanda proseguono le operazioni di recupero;
- Trasmessa l'istanza, nuovi fermi amministrativi e ipoteche non possono essere iscritti + nuove procedure esecutive non possono essere avviate;
- Sospese anche procedure esecutive in corso, a meno che non si sia tenuto il primo incanto di vendita del bene pignorato con esito positivo;



Entrate escluse dalla definizione agevolata:

- Sanzioni diverse da quelle tributarie e quelle contributive;
- Sanzioni aventi natura propriamente penale;
- Entrate costituenti risorse proprie della UE;
- Somme da sentenza di condanna della Corte dei Conti;
- Recupero di aiuti di Stato.

Effetti dell'istanza di definizione agevolata:

- Nuove misure cautelari, come fermi e ipoteche, e nuove procedure esecutive vengono inibite;
- Procedure esecutive in corso vengono sospese, eccetto quelle per le quali si sia tenuto il primo incanto con un esito positivo;
- Tutte le rate che riguardano la dilazione in scadenza successivamente alla trasmissione della domande e fino al 31 luglio 2019 vengono sospese;
- Ai fini dell'articolo 28-ter, Dpr n. 602/1973 e dell'articolo 48-bis, Dpr n. 602/1973 non si considera moroso il debitore;
- Rilascio del Durc, solamente in riferimento ai carichi contributivi inclusi nell'istanza stessa.

Rapporti con dilazioni pregresse:

- Attraverso la trasmissione dell'istanza di rottamazione vengono sospesi i pagamenti di tutte le rate con scadenza successiva e fino al 31 luglio 2019;
- Dilazione viene revocata ope legis alla scadenza del 31 luglio 2019, sia che la prima rata di rottamazione venga, oppure non venga, versata;
- È possibile riprendere la dilazione sospesa con la trasmissione dell'istanza unicamente revocando la domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2019 oppure dell'ipotesi in cui l'agente della riscossione comunichi il rigetto totale o parziale della domanda stessa.

ROTTAMAZIONE TER VS PRECEDENTI DEFINIZIONI AGEVOLATE

DEFINIZIONE	PRECEDENTI ROTTAMAZIONI	ROTTAMAZIONE TER
<u>costituenti risorse proprie Ue e Iva</u> <u>azione</u>	Escluse da definizione	Incluse con specifica procedura → articolo 5, DI n. 119/2018
<u>di pagamento</u>	Quota maggioritaria del debito versata in pochi mesi	Dilazione di 5 anni con 18 rate
<u>di dilazione</u>	4,5% annuo	2% annuo
<u>di</u>	No tolleranza. Sufficiente il ritardo di un giorno perché la definizione agevolata decadde	Ritardo di 5 giorni nel pagamento di ciascuna delle rate di rot viene tollerato. No interessi di sorta
<u>e esecutive in corso</u>	Sospese con presentazione dell'istanza, tranne: <ul style="list-style-type: none"> • quelle con incanto positivo; • assegnazione del credito all'agente della riscossione in ipotesi di pignoramento presso terzi 	Non è previsto nulla in ipotesi di pignoramento presso dovrebbe conseguire che anche queste procedure sono sosp trasmissione della domanda
<u>pendenti alla data trasmissione</u> <u>a</u>	Con presentazione della domanda venivano sospese tutte le rate in scadenza successivamente e fino al termine della prima rata. Revoca ope legis del precedente piano di rientro era determinata dal pagamento della prima rata di rottamazione	Sospensione delle rate in scadenza successivamente alla tra dell'istanza e fino al 31 luglio 2019. La revoca del precedente rientro si realizza sempre e comunque alla data del 31 lu anche in caso di omesso pagamento della prima quota di rotta
<u>dilazione in caso di decadenza della</u> <u>one</u>	In caso di presentazione della domanda prima del decorso di 60 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento era sempre ammessa la rateazione del debito residuo	Non è mai possibile rateizzare il debito residuo, in qualsiasi decadenza alla rottamazione ter.
<u>corso</u>	Con la presentazione dell'istanza, occorreva assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto i carichi rottamati	Impegno a rinunciare ai giudizi da assumere con la presentat domanda. Tuttavia, si stabilisce espressamente che tale subordinata al perfezionamento della definizione agevolata. può chiedere la sospensione del giudizio, allegando c domanda di rottamazione

SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA



Debiti → importo residuo, al 24-10-2018, fino a € 1.000, comprensivo di:

- Capitale;
- Interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- Sanzioni.

Sono debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione (01-01-2000 a 31-12-2010) → **annullamento automatico** al 31.12.2018.

Differenti → art. 4, DL n. 119/2018

In sede di approvazione → prevista possibilità di estinguere debiti di carichi affidati all'Agente della riscossione (01-01-2000 a 31-12-2017) per persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Debiti derivano da:


- omesso versamento delle imposte → dichiarazioni annuali e controlli automatizzati ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, eccetto → se richiesti a seguito di accertamento.

MODALITÀ DI ADESIONE:

entro 30-04-2019 → Soggetto interessato presenta dichiarazione all'Agente della riscossione con le seguenti caratteristiche:



- attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica / apertura della procedura di liquidazione dei beni;
- indica i debiti che il soggetto intende definire;
- numero di rate scelto.



entro il 31-10-2019 → Agente deve comunicare al soggetto interessato:

- L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- L'importo delle singole rate;
- Giorno e mese di scadenza di ogni rata.

Impossibilità di estinguere il debito → se non sussistano i requisiti previsti, quindi la definizione ha ad oggetto a debiti diversi da quelli ammessi.



Debiti che rientrano tra quelli definibili tramite la “rottamazione-ter” (art. 3, DL n. 119/2018) → Agente avvisa il debitore che tali debiti sono automaticamente inclusi nella definizione.

Dovrà poi essere indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute - 17 rate - e la relativa scadenza.

Scadenze → entro 30-11-2019 la **prima rata** (30%), le rate successive (70%) di pari importo a decorrere dal 2020 entro 31-07 e 30-11 di ogni anno.

01-12-2019 → interessi nella misura del 2% annuo




VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO

fini dell'**estinzione dei debiti** il soggetto interessato ha l'obbligo di versare:

quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, eccetto → sanzioni, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive (ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99), previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

Valore ISEE

- Non superiore a € 8.500
- Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500
- Superiore a € 12.500



Importo dovuto per la definizione

- 16% della somma dovuta a titolo di capitale e interesse
- 20% della somma dovuta a titolo di capitale e interesse
- 35% della somma dovuta a titolo di capitale e interesse

quanto maturato a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio** e di **rimborso** delle spese → procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento

Versamento → in unica soluzione entro il **30-11-2019** (in forma rateale).

pagamento delle rate → sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dall'**01-12-2019**:

- Prima rata (35%) → entro 30-11-2019
- Seconda rata (20%) → entro 31-03-2020
- Terza rata (15%) → entro 31-07-2020
- Quarta rata (15%) → entro 31-03-2021
- Quinta rata (15%) → entro 31-07-2021

Ex art. 19, DPR n. 602/73 → dilazione non è applicabile

3. RAPPORTI CON LA “ROTTAMAZIONE-BIS” E LA “ROTTAMAZIONE-TER”

Debiti relativi ai carichi in esame → estinti anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla

- “rottamazione-bis” (*art. 6, comma 2, DL n. 193/2016*)
- “rottamazione-ter” (*ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017*)

qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse attraverso l'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.



CONTROLLI

Il creditore può fare un **controllo** → Se sussistano dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Irregolarità / omissioni non costituenti falsità → debitore deve fornire la documentazione per dimostrare completezza e veridicità dei dati. Il tutto entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione.

Il debitore non fornisce documentazione → definizione in esame non produce effetto.

ATTENZIONE: questo modello può essere utilizzato esclusivamente dalle persone fisiche per richiedere - entro il 30 aprile 2019 - la definizione dei carichi rientranti nell'ambito applicativo¹ dell'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 ("Saldo e stralcio"), nel SOLO caso in cui sussistano i requisiti di grave e comprovata difficoltà economica²

**DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE PER ESTINZIONE DEI DEBITI
DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 184 E 185 DELLA LEGGE N. 145/2018 RISERVATA ALLE
PERSONE FISICHE IN SITUAZIONE DI GRAVE E COMPROVATA DIFFICOLTÀ ECONOMICA
("SALDO E STRALCIO")**

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale.....

in proprio;

in qualità di.....[specificare se tutore o erede] del/della Sig./Sig.ra.....

codice fiscale.....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Comune.....(Prov.....), via/piazza.....

CAP.....telefono.....presso (indicare eventuale domicilio).....

OPPURE

alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di voler procedere alla **DEFINIZIONE PER ESTINZIONE**, riservata alle **PERSONE FISICHE CHE VERSANO IN UNA GRAVE E COMPROVATA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA²**, dei carichi rientranti nell'ambito applicativo¹ dell'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018

contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi che allega come parte integrante di questa dichiarazione

oppure

contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi:



N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1		4	
2		5	
3		6	

Con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, dichiara di voler procedere alla definizione **soltanto** dei seguenti carichi (da compilare SOLO nel caso in cui si voglia aderire alla definizione limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi sopra indicati):

Rif. N. Progr.	Identificativo carico	Rif. N. Progr.	Identificativo carico

¹ Rientrano nell'ambito applicativo della definizione per estinzione dei debiti prevista per i contribuenti che versano in situazioni di grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i carichi - **intestati a persone fisiche** - affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 - derivanti **esclusivamente**:

- dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e all'articolo 54-bis, del DPR n. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- dall'omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS **con esclusione** di quelli richiesti a seguito di accertamento.

² **Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica** qualora l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare stabilita ai sensi del DPCM n. 159/2013 non sia superiore a 20.000,00 euro (art. 1, comma 186, Legge n. 145/2018) oppure, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 (art. 1, comma 188, Legge n. 145/2018)

Mod. SA-ST - del 31/12/2018

Pag. 1 di 5



A tal fine, **ATTESTA**, in conformità all'art. 1, comma 189, della Legge n. 145/2018, di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica e:

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi), di aver presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU):

• numero di protocollo

I	N	P	S	I	S	E	E												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• in data

giorno		mese		anno					

segnalando, come da certificazione allegata, che l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, stabilito ai sensi del DPCM n. 159/2013, non è superiore a 20.000,00 euro e, in particolare, che tale Indicatore, in base alla sopra indicata Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) valida fino alla data del ____/____/____,

è pari a euro³:

--	--	--	--	--	--	--	--

 ,

--	--

OPPURE

(opzione da selezionare, in alternativa alla precedente, qualora ne ricorrano i presupposti)

allega copia conforme del decreto di apertura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della Legge n. 3/2012.

ATTENZIONE:

Questa dichiarazione di adesione sarà considerata come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 del D.L. n. 119/2018 (rottamazione-fer) convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 e sarà trattata come previsto dall'art. 1, comma 193 della Legge n. 145/2018, qualora non vengano compilati i campi previsti per l'attestazione del valore ISEE (oppure i medesimi facciano riferimento ad una DSU con data fine validità precedente la data di presentazione di questa dichiarazione di adesione) o, nel caso di apertura della liquidazione, non venga allegata la copia conforme del relativo decreto.

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

UNICA SOLUZIONE - scadenza 30 novembre 2019.

oppure

NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA - n. 5 rate consecutive scadenti il 30 novembre 2019 (35% del dovuto), il 31 marzo 2020 (20%), il 31 luglio 2020 (15%), il 31 marzo 2021 (15%) e il 31 luglio 2021 (15%).

oppure

nel seguente NUMERO DI RATE (indicare un numero di rate compreso tra 2 e 4).

ATTENZIONE:

Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto nel numero massimo di rate previsto dalla norma (numero 5), ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Qualora invece venga indicato un numero di rate superiore a 5, il pagamento si intende comunque richiesto per 5 rate. In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o insufficiente versamento oppure in caso di tardivo versamento superiore a 5 giorni dell'unica rata o di una delle rate, la definizione non produce effetti.

DICHIARA INOLTRE

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

oppure

che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Riquadro da compilare solo in caso di dichiarazione presentata dal tutore/erede

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76

dello stesso decreto, di essere dei/della Sig./Sig.ra
specificare se tutore/erede

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 189 della Legge n.145/2018, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'Informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data

Firma

N.B. Allegare copia del documento di identità del dichiarante solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, allo sportello o tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

² Il dato relativo al valore ISEE potrà non essere compilato nel solo caso di DSU presentate dopo il 15 aprile 2018 (considerando a tal riguardo i tempi previsti per il rilascio della certificazione ISEE da parte dell'INPS).



DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a.....

- in proprio;
- in qualità di.....(specificare se tutore o erede) del/della Sig./Sig.ra.....

delego il/la Sig./Sig.ra

- a consegnare questa dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018;
- a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) questa dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018;
- a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa a questa dichiarazione di adesione.

Luogo e data.....

Firma del delegante

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di

- allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000

OPPURE

- attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra.....
 identificato/a mediante documento di riconoscimento..... n.....
 rilasciato da in data

Data Nome, cognome e firma del dipendente addetto

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA "DEFINIZIONE PER ESTINZIONE DEI DEBITI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 184 E 185, DELLA LEGGE N. 145/2018,
RISERVATA ALLE PERSONE FISICHE IN SITUAZIONI DI GRAVE E COMPROVATA DIFFICOLTÀ ECONOMICA"**

Questo modello deve essere presentato:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle PEC è pubblicato nel riquadro sotto riportato);
oppure
- agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

N.B. Allegare copia del documento di identità del dichiarante solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, allo sportello o tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sul portale www.agenziaentrateiscossione.gov.it nella sezione dedicata alla "Definizione agevolata per i contribuenti che versano in situazioni di difficoltà economica". Questa dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2019, esclusivamente con una delle suindicate modalità.

ELENCO DELLE CASELLE PEC

delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione **ESCLUSIVAMENTE** dedicate alla ricezione delle Dichiarazioni di adesione alla **"Definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della legge n. 145/2018 riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica"**

Direzione Regionale	PEC
Abruzzo	saldostralcio.abruzzo@pec.agenziariscossione.gov.it
Basilicata	saldostralcio.basilicata@pec.agenziariscossione.gov.it
Calabria	saldostralcio.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it
Campania	saldostralcio.campania@pec.agenziariscossione.gov.it
Emilia Romagna	saldostralcio.emiliaromagna@pec.agenziariscossione.gov.it
Friuli Venezia Giulia	saldostralcio.friulivenezigiulia@pec.agenziariscossione.gov.it
Lazio	saldostralcio.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it
Liguria	saldostralcio.liguria@pec.agenziariscossione.gov.it
Lombardia	saldostralcio.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it
Marche	saldostralcio.marche@pec.agenziariscossione.gov.it
Molise	saldostralcio.molise@pec.agenziariscossione.gov.it
Piemonte Valle d'Aosta	saldostralcio.piemontevalleaoosta@pec.agenziariscossione.gov.it
Puglia	saldostralcio.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it
Sardegna	saldostralcio.sardegna@pec.agenziariscossione.gov.it
Trentino Alto Adige	saldostralcio.trentinoaltoadige@pec.agenziariscossione.gov.it
Toscana	saldostralcio.toscana@pec.agenziariscossione.gov.it
Umbria	saldostralcio.umbria@pec.agenziariscossione.gov.it
Veneto	saldostralcio.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it

N.B. Si rammenta che, in caso di invio di questa dichiarazione di adesione tramite PEC, è **NECESSARIO** allegare copia del documento di identità del dichiarante. Inoltre, nell'ipotesi di trasmissione da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".



INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate–Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA:13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che Lei riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esclusivamente per dar seguito alla dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo art. 1, comma 189 della Legge n. 145/2018.

Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l'impossibilità di darvi seguito.

I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità.

AdeR potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.





Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

LITI PENDENTI

Anche coloro che sono intervenuti oppure sono subentrati nel giudizio, per effetto di eventi successivi o di operazioni straordinarie, possono definire la lite.



articolo 6 DI n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla legge 136/2018 → facoltà di chiudere controversie di natura tributaria di cui siano parti l'Agenzia delle Entrate.

In particolare, comuni-province-regioni che entro il 31 marzo 2019 dovessero deliberare l'applicazione delle disposizioni sulla definizione delle liti fiscali alle controversie tributarie in cui sono coinvolti attraverso un **ente strumentale**, al quale comuni-province-regioni affidano la loro attività di accertamento e/o riscossione dei tributi.

Liti definibili:

Controversie che rientrano nella giurisdizione tributaria → atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate che presuppongano il versamento di un importo del contribuente.

Oggetto di definizione → liti per le quali non si è perfezionata una precedente definizione agevolata e liti che hanno ad oggetto:

- Avvisi di accertamento;
- Avvisi di liquidazione



enzioso pendente:

DENZA AL	30 SETT 2017	31 DIC 2017	31 MAR 2018	30 GIU 2018	30 SETT 2018
so CTP	277.764	263.298	254.633	253.160	246.980
so CTR	155.797	154.682	155.454	153.914	152.078
denza e	433.561	417.980	410.087	407.074	399.058



Liti non suscettibili di definizione:

Controversie di cui è parte l'Agenzia delle dogane e monopoli vengono escluse dalla definizione.

Comma 5 dell'articolo 6 esclude dalle liti definibili tutte quelle controversie che riguardano:

- Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- Risorse proprie tradizionali dell'Unione europea di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE.

«dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero».

Soggetti ammessi alla definizione:

Accesso alla definizione consentito a:

- Coloro che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio;
- Coloro che ne siano subentrati;
- Coloro che ne abbiano la legittimazione.

Chi può definire la lite:

- Soggetti che hanno incardinato la lite (persone fisiche, giuridiche, enti...);
- Coloro che sono subentrati/intervenuti nel giudizio, per effetto di eventi successivi o per effetto di operazioni straordinarie.

Come perfezionare una definizione → presentazione di una specifica domanda su modello conforme a quello che verrà approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate + pagamento di un importo variabile.

Presentazione della domanda e pagamento:



Definizione viene perfezionata attraverso una presentazione della domanda e versamento dell'importo dovuto entro **31 maggio 2019**.

→ Somma maggiore a 1000 euro, con versamento di prima rata.

Max 20 rate trimestrali che scadono:

- ❖ 31 agosto;
- ❖ 30 novembre;
- ❖ 28 febbraio;
- ❖ 31 maggio.

di ciascun anno a partire da 2019.

Diritto del contribuente → scomputare quanto ha già versato a qualsiasi titolo. Non vi è rimborso riguardo a quanto versato in eccedenza nonostante sia connesso ad iscrizioni a titolo provvisorio e neanche la compensazione con eventuali crediti d'imposta.

costo:

DATA	STATO DELLA LITE	VERSAMENTO DOVUTO PER LA DEFINIZIONE
<u>ottobre 2018</u>	Pendenza giudizio a seguito della sola notifica ricorso senza l'iscrizione in Ctp o deposito di una sentenza favorevole all'Ufficio	100% imposte senza sanzioni e interessi
<u>ottobre 2018</u>	<ul style="list-style-type: none">• Non è ancora intervenuta alcuna procedura di merito;• Causa iscritta in Ctp senza che sia già intervenuta la sentenza di primo grado	90% imposte senza sanzioni e interessi
<u>ottobre 2018</u>	Sentenza della Ctp favorevole al contribuente	40% imposte senza sanzioni e interessi
<u>ottobre 2018</u>	Sentenza della Ctr favorevole al contribuente	15% imposte senza sanzioni e interessi
<u>dicembre 2018</u>	Soccombenza dell'Ufficio nei gradi di merito e pendenza lite in Cassazione	5% imposte senza sanzioni e interessi

SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI



Articolo 9 del DL n. 119/2018 convertito nella Legge n. 136 del 17 dicembre 2018:

- Irregolarità;
- Infrazioni;
- Inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale.

→ non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commessi fino al 24 ottobre 2018.

Possano essere regolarizzate attraverso la loro rimozione e il versamento di una somma pari a **200 euro** per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Eseguito in due rate di pari importo:

- Prima rata entro 31 maggio 2019 ;
- Seconda rata entro il 2 marzo 2020.

Come accedere alla sanatoria:

- Provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **fisserà** le modalità pratiche per accedere alla sanatoria.
- Somma dovuta è fissa e complessivamente determinata in 200 euro per ciascun periodo d'imposta + non specifica in relazione a ciascun comparto impositivo.
- Possibilità di effettuare il versamento del totale dovuto in due rate con le rispettive scadenze → **31 maggio 2019 e 2 marzo 2020**.
- **Articolo 9** → perfezionamento della sanatoria avviene mediante pagamento delle somme dovute e rimozione delle irregolarità od omissioni commesse.
- **Termini** per rimozione di irregolarità od omissioni commesse in modo da avere la garanzia del perfezionamento della sanatoria non sono stati precisati.

Proroga di accertamenti:

Violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto → **escluse** dalla regolarizzazione.

Sanzioni per violazioni formali → solitamente contestate attraverso atti di contestazioni (*ex articolo 16 del Dlgs n. 472/1997*).

Comma 6 → *in deroga all'articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione, che corrispondono a 5 anni, sono prorogati di due anni.*

Modalità di attuazione dell'articolo in esame dovranno essere disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (comma 8).



Studio Ferrari & Associati

**Corso Martiri della Liberazione n.28 – Lecco
Via Panzeri 6/A – Bulciago**

Tel. 0341-288547


Mail: segreteria@ferrariassociati.com

www.ferrariassociati.com

m.ferrari@ferrariassociati.com

AVVISO DI ACCERTAMENTO

*L'essenziale
è invisibile agli occhi ...*



DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TP01300119-02018 PER L'ANNO 2013 codice fiscale [REDACTED]

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il signor [REDACTED]
nato a [REDACTED] il [REDACTED]
codice fiscale [REDACTED], titolare della partita i.v.a. [REDACTED]

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno 2013.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle persone fisiche
- Imposta regionale sulle attività produttive
- Contributi previdenziali

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).
Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".





DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9N0130811952018 PER L'ANNO 2013 scilicet fiscale [REDACTED]

*** MOTIVAZIONI ***

Nei confronti della S.V., è stato effettuato un controllo con riguardo alle dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 2013 ai fini IRPEF/IRAP/IVA.

In merito, la Direzione Centrale Accertamento inviava a Suo carico comunicazione (CV 2013T9N0566891), la quale evidenziava che nella dichiarazione Mod. IVA/2014, inviata telematicamente in data 10/09/2014 (prot. n. 12012217278 - 0000264), è stato indicato un ammontare di operazioni attive inferiore rispetto all' ammontare di operazioni complessivamente comunicato dai suoi clienti. Difatti, dall'incrocio dei dati indicati nella dichiarazione IVA con quelli comunicati dai suoi clienti nel "Modello polivalente comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA" ai sensi dell'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, vigente fino al 23 ottobre 2016 (c.d. "spesometro"), è emerso che l'ammontare delle operazioni attive indicate nello "spesometro" pari ad € [REDACTED], a fronte di quelle dichiarate nel quadro VE, pari ad euro [REDACTED]. Queste ultime, pertanto, sono state dichiarate in misura inferiore all'ammontare complessivo degli acquisti comunicati dai suoi clienti come dettagliatamente riportato nel prospetto sotto riportato:

Operatore Iva/Cessionario/Committente	Codice Fiscale/P.IVA	Impossibile operazioni comunicate
[REDACTED]	[REDACTED]	€ [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	€ [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	€ [REDACTED]
TOTALE OPERAZIONI		€ [REDACTED]

In relazione a quanto sopra evidenziato,


esaminata la documentazione presentata all'Ufficio in data 31/03/2017 (prot. n. 13274), a giustificazione dello accantonamento riscontato (registri IVA vendite anno d'imposta 2013 e relative liquidazioni periodiche),

l'Ufficio valuta quanto segue.

Viste le dichiarazioni presentate "Mod. Unico PF 2014", inviata telematicamente in data 10/09/2014 ai fini ILLD/IVA, prot. n. 12012217278 - 0000264 e "Mod. IRAP 2014", prot. n. 11355510966 - 0000153 (ai fini IRAP), anno d'imposta 2013;

tenuto conto che dai controlli eseguiti nei confronti dei clienti è emerso che la società [REDACTED] e la ditta [REDACTED] hanno ricevuto fatture da "[REDACTED]", rispettivamente per l'importo complessivo di € [REDACTED] e di € [REDACTED], come di seguito evidenziato:

- 1) "[REDACTED]";



DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TP2013001196/2018 PER L'ANNO 2013 cod.ice fiscale [redacted]



n. fattura	prot. registro IVA acquisti società cliente	Imponibile art. 17, co.6
fatt. n. 1/2013	23	€ 1.341,00
fatt. n. 9/2013	203	€ 3.573,00
fatt. n. 10/2013	220	€ 3.650,00
fatt. n. 11/2013	314	€ 3.909,00
fatt. n. 12/2013	315	€ 4.130,00
fatt. n. 15/2013	316	€ 4.200,00
fatt. n. 7/2013	144	€ 3.402,00
fatt. n. 5/2013	110	€ 2.943,00
fatt. n. 4/2013	81	€ 1.800,00
fatt. n. 11/2013	246	€ 459,00
fatt. n. 8/2013	178	€ 2.998,00
totale		€ 32.416,00

2) "[redacted]":

n. fattura	Imponibile art. 17, co. 6
n. fatt. 18/2013	€ 3.860,00
totale	€ 3.860,00

Considerato che le fatture evidenziate, emesse dalla ditta individuale "[redacted]" nell'ambito di "attività non specializzate di lavori edili" per prestazioni di servizi soggette a reverse charge, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72, non risultano comprese nei ricavi/volume d'affari dichiarati per l'anno d'imposta 2013 ai fini delle imposte IRPEF/IRAP/IVA;

per quanto sopra, l'Ufficio,

relativamente all'anno d'imposta 2013, determina un maggior reddito d'impresa di € [redacted] in misura corrispondente alla somma dei maggiori imponibili (di cui alle fatture sopra evidenziate) non contabilizzati dalla ditta [redacted], conseguentemente,

ACCERTA

ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/73, un maggior reddito imponibile di € 19.760,00;

-ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 446/97, un maggior valore della produzione di € [redacted]

Contestualmente all'accertamento delle imposte dovute, come meglio precisato nelle pagine che seguono, l'Ufficio provvede all'irrogazione delle sanzioni connesse alle suddette violazioni, secondo quanto disposto dai decreti legislativi n. 471 e 472/97.

Inoltre, in applicazione a quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472/97, vengono irrogate le sanzioni amministrative nella misura più favorevole al contribuente.



DIREZIONE PROVINCIALE DI LEGGO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9P0130011962018 PER L'ANNO 2013 codice fiscale [REDACTED]

In particolare, per le violazioni contestate si rendono applicabili le seguenti sanzioni, tenuto conto che l'art. 15 del d.lgs. n. 158/2015 ha modificato la misura delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 471/1997 e che l'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che "... se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo...":

VIOLAZIONE	NORMA SANZIONATORIA	MISURA SANZIONE NORMATIVA PREVIGENTE	MISURA SANZIONE NORMATIVA VIGENTE	MISURA SANZIONE APPLICATA
INFEDELE DICHIARAZIONE IRPEF/ADDIZIONALI ALL'IRPEF	ART. 1, COMMA 2, D. LGS N. 471/1997	100%	90%	90%
INFEDELE DICHIARAZIONE IRAP	ART. 1, COMMA 2, D. LGS N. 471/1997	100%	90%	90%

Resta in pregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di eseguire altre indagini e di formulare, eventualmente, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ulteriori rilievi fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 57 del D.P.R. 633/1972, e dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973.

**PROCESSO VERBALE DI ACCESSO
E DI RICHIESTA DOCUMENTI**

PROCESSO VERBALE DI ACCESSO E DI RICHIESTA DOCUMENTI

L'anno 2019 il giorno [redacted] del mese di [redacted] in [redacted] (C.A.P. 23851), presso la sede della Società [redacted] i sottoscritti verbalizzanti redigono il seguente atto:

VERBALIZZANTI

[redacted]
[redacted]
Funzionario Tributario
Funzionario Tributario

PARTE

Dati identificativi della Società

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

in atti rappresentata dal Sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] identificato a mezzo CI (All. 1) n. [redacted] rilasciata dal comune di [redacted] il [redacted] in qualità di Legale Rappresentante.

FATTO

Con nota Prot. n° 1305/2019 del 14/01/2019, la Direzione Provinciale di Lecco ha disposto l'esecuzione di una verifica ai fini delle II.DD., dell'IRAP e dell'IVA nei confronti della società [redacted] riscontrando anche la regolare tenuta delle scritture contabili fino alla data di accesso.

Tanto premesso, alle ore 11.30 di oggi, i sottoscritti verbalizzanti hanno eseguito l'accesso presso la sede legale nonché luogo di esercizio dell'attività esercitata dalla società [redacted] si sono qualificati con le modalità di rito, sono stati ricevuti dal sig. [redacted] come sopra identificato.

Tutto ciò premesso i verificatori hanno illustrato alla Parte l'oggetto dell'attività di controllo e le hanno consegnato un originale della nota Prot. n° 1305/2019 del 14/01/2019 che la stessa ha

firmato in segno di ricevuta.

Pertanto, in data odierna i verbalizzanti

NOTIFICANO

al Sig. [REDACTED] formale richiesta di esibizione dei libri, registri, documenti e scritture contabili relativi al periodo d'imposta 01/01/2014 - 31/12/2014, la cui tenuta è prevista dagli artt. 14, 15, 16 e 21 del D.P.R. n. 600/73 e dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633/72, nonché dal Codice Civile e più specificatamente:

- Libro giornale;
- Libro degli Inventari;
- Inventario merci al 31/12/2018;
- Registro delle fatture emesse e/o registro dei corrispettivi;
- Registro delle fatture di acquisto;
- Fatture di acquisto e fatture di vendita e/o ricevute fiscali, giornali di fondo;
- Documenti di trasporto;
- Bolle doganali;
- Modelli Intrastat;
- Bilancio 01/01/2014 - 31/12/2014 (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa);
- Bilancio contabile di verifica redatto al 31/12/2014;
- Registro dei cespiti ammortizzabili;
- Libri sociali;
- Schede di mastro anno 2014;
- libro unico del lavoro relativo al periodo d'imposta 2014;
- estratti di conto corrente bancario e documentazione relativa ai saldi attivi e passivi e agli oneri finanziari contabilizzati;
- Scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi che concorrono alla determinazione del reddito;
- ogni altro libro, registro o documento, anche non obbligatorio, utile alla determinazione del reddito e del volume d'affari.

I verbalizzanti anzidetti fanno altresì rilevare che:

- a) secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, i libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venisse rifiutata l'esibizione non potranno essere presi in considerazione, a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa; per rifiuto di esibizione si intende anche la dichiarazione di non possedere libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all'ispezione;

- b) relativamente alle scritture contabili ed ai documenti, la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge o di cui comunque risulti l'esistenza, nel caso venisse rifiutata l'esibizione, o comunque impedita l'ispezione, si renderanno applicabili le sanzioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 471/1997;
- c) ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 55, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, se il contribuente non ha tenuto o comunque sottrae all'ispezione una o più delle suindicate scritture contabili prescritte dai citati decreti ovvero le scritture medesime non sono disponibili per forza maggiore, l'Amministrazione Finanziaria potrà determinare il reddito d'impresa nei modi e nei termini previsti dal citato art. 39 del D.P.R. n. 600/73 e procedere all'accertamento induttivo dell'I.V.A. dovuta nei modi e nei termini previsti dall'art. 55 del D.P.R. n. 633/72.

Ai sensi dell'art. 12, della Legge 27/07/2000 n. 212, si comunica quanto segue:

- ❖ L'oggetto della verifica, come specificato nella lettera d'incarico ed indicato in premessa, riguarda l'annualità 2008;
- ❖ Le attività d'ispezione e verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività sono effettuate sulla base di esigenze effettive d'indagine e controllo sul luogo dovendo gli operanti:
 - procedere a ricerche di documentazione sia contabile sia extracontabile di interesse ai fini della verifica fiscale;
 - effettuare rilevamenti materiali, mediante verificazioni dirette, eseguibili unicamente presso la sede del contribuente, quali il rilevamento delle giacenze di magazzino alla data odierna, il riscontro dell'esistenza dei beni strumentali ammortizzabili, operare controlli di cassa ecc...;
- ❖ La permanenza dei funzionari presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nel caso di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal Dirigente dell'Ufficio;
- ❖ L'attività di verifica si svolgerà, salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente motivati, durante l'ordinario orario di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente;
- ❖ La parte ha facoltà di:
 1. assistere personalmente alle operazioni di verifica;
 2. farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;
 3. richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili sia effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o che lo rappresenta;
 4. muovere rilievi e/o formulare osservazioni in relazione alle operazioni di controllo eseguite delle quali sarà dato atto nel p.v. di verifica;
 5. rivolgersi al Garante del contribuente, nei casi in cui ritenga che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge;
 6. comunicare osservazioni e richieste agli Uffici Finanziari competenti, entro sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione redatto a conclusione dell'intervento. Al riguardo si precisa che prima della scadenza di tale termine, salvo casi

- di particolare e motivata urgenza, non può essere emanato l'avviso di accertamento;
7. richiedere, consultare, esaminare, estrarre copia di ogni documento acquisito ai fini della verifica, previa adozione di idonee misure cautelative;
 8. esercitare ogni altro diritto previsto dalla normativa vigente, richiedendo all'occorrenza ogni utile informazione al riguardo ai funzionari operanti.

Il Sig. [redacted] nel prendere atto di quanto sopra verbalizzato, si riserva di esibire la documentazione richiesta in data [redacted] presso gli Uffici della Direzione Provinciale di [redacted]

I verbalizzanti hanno altresì proceduto alle seguenti operazioni:

- Riscontro di cassa che ha evidenziato il seguente risultato:
Preliminarmente è stato chiesto alla parte l'ammontare del fondo cassa. La stessa ha dichiarato la presenza di circa € [redacted].
Successivamente è stata invitata la parte ad effettuare il controllo delle somme presenti in cassa; da tale riscontro è emerso un ammontare di € [redacted] in banconote, oltre monete; è stata acquisita stampa del giornale di fondo sino al momento dell'accesso, stampato in duplice copia (all. 2) che ha evidenziato l'emissione di n. 10 scontrini per complessivi € [redacted]. Inoltre è stata eseguita la chiusura giornaliera dei POS (all. 3) che ha evidenziato la presenza di incassi con strumenti elettronici fino all'accesso per € [redacted].
Si è proceduto inoltre al riscontro della regolare tenuta del registro dei corrispettivi del mese in corso comprese le chiusure giornaliere. Il registro risulta aggiornato e i corrispettivi annotati risultano coerenti con i giornali di fondo.
- Riscontro del personale addetto alle attività al momento dell'accesso al quale è stato chiesto l'esibizione di un documento di riconoscimento:
 - [redacted] nata a [redacted] il [redacted] CI. N. [redacted] rilasciata dal comune di Ballabio il [redacted] mansione [redacted]
 - [redacted] nata a [redacted] il [redacted], CI. N. [redacted] rilasciata dal comune di [redacted] il [redacted] mansione [redacted]
 - [redacted] nata a [redacted] il [redacted], C.I. n. [redacted] rilasciata dal comune di [redacted] il [redacted] mansione [redacted]
 - [redacted] nata a [redacted] il [redacted], C.I. n. [redacted] rilasciata dal comune di [redacted] il [redacted], mansione [redacted]Si chiede alla parte di produrre l'ultimo libro unico disponibile (Dicembre 2018).
- In data odierna i verificatori hanno chiesto alla parte, di individuare un campione di merce rappresentativo dei prodotti commercializzati prevalentemente nel 2014. In particolare sono stati individuati prodotti, ove possibile, di recente acquisizione. Del campione di merce individuato dalla parte i verificatori hanno proceduto a rilevare il



prezzo al pubblico dal cartellino legato al prodotto. Il risultato di dette rilevazione è dettagliatamente evidenziato nelle distinte di rilevazione allegate (All. 4).

Si chiede alla parte di esibire le relative fatture di acquisto.

Il presente verbale, composto di n. 5 fogli, viene redatto in 2 originali, di cui uno è rilasciato al Sig. [REDACTED]

Alle operazioni come sopra descritte ha partecipato attivamente l'amministratore [REDACTED] identificato a mezzo C.I. n. [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] il [REDACTED]

Le operazioni di accesso, come sopra descritte, sono terminate alle ore 16.00

Le operazioni di verifica vengono rinviate presso l'unità locale sita in [REDACTED], [REDACTED] il giorno [REDACTED]

Con la sottoscrizione del presente verbale, la Parte conferma che non sono stati arrecati danni alle cose mobili ed immobili e che nulla è stato asportato.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE

**PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA
LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ovvero
DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

***Irrogazione di sanzione accessoria
Provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività***

IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento ed, in particolare, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 (come modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e, dall'art. 1, commi 118 e 269, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da ultimo dall'art. 37 ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31)

dispone:

la sospensione dell'esercizio dell'attività per la durata di **quattro giorni consecutivi** con esclusione dei giorni di riposo settimanale e di quelli di chiusura programmata dell'esercizio (ferie, festività, ecc.), a decorrere dal **21 febbraio 2019** a carico della ditta individuale " [REDACTED] " - [REDACTED] esercente l'attività di "attività di traino e soccorso stradale (50205)", con domicilio fiscale in [REDACTED] e luogo di esercizio in [REDACTED]

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato a seguito della rilevazione, nei confronti della ditta sopra specificata, di quattro o più distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale compiute, in giorni diversi, nell'arco di un quinquennio, con gli atti di contestazione di seguito riportati:

- atto emesso dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Lecco n. T9PCO20182S00090 notificato in data 21/05/2018;
- atto emesso dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Lecco n. T9PCO20162S00811 notificato in data 20/06/2016;
- atto emesso dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Lecco n. T9PCO20141F00598 notificato in data 19/07/2014;
- atto emesso dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Lecco n. T9PCO20140100297 notificato in data 24/04/2014;

Le sei violazioni **compiute in giorni diversi**, per mancata emissione di ricevuta/scontrino fiscale, sono state constatate con i processi verbali di seguito indicati:

- verbale n. T9P2018000080 redatto in data 16/03/2018;
- verbale n. T9P2018000081 redatto in data 16/03/2018;
- verbale n. T9P2016000194 redatto in data 14/04/2016;
- verbale n. T9P2016000195 redatto in data 14/04/2016;
- verbale n. T9P2014000454 redatto in data 15/05/2014;
- verbale n. T9P2014000127 redatto in data 12/02/2014;

In presenza delle violazioni sopra indicate è prevista, quale sanzione accessoria, ai sensi dell'art. 12, commi da 2 a 2 quater, del d.lgs. n. 471 del 1997, come

**ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CREDITO IVA – AUTOTUTELA SU
CARTELLE DI PAGAMENTO**

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI [REDACTED]

c.a.: [REDACTED]

e.p.c. c.a.: [REDACTED]

e.p.c. c.a.: [REDACTED]

Oggetto: Istanza per il riconoscimento del credito IVA – autotutela su cartelle di pagamento

La sottoscritta:

[REDACTED] codice fiscale [REDACTED] nata a [REDACTED]

il [REDACTED] con domicilio fiscale in [REDACTED] [REDACTED]

assistita dal [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] cod.fisc.

[REDACTED] con studio in [REDACTED] - iscritto

all'[REDACTED] di [REDACTED], come da delega rilasciata in

precedenti atti;

PREMESSO

- che la sottoscritta ha ricevuto cartelle di pagamento da Equitalia secondo il seguente schema:

Numero cartella pagamento	Anno rif.	Causale	Importo
[REDACTED]	Periodo imposta [REDACTED]	Iva e Irpef	€ [REDACTED]
[REDACTED]	Periodo imposta [REDACTED]	Iva	€ [REDACTED]
[REDACTED]	Periodo imposta [REDACTED]	Iva	€ [REDACTED]



- che le contestazioni Iva riguardano utilizzo credito non spettante a seguito di omessa presentazione della dichiarazione Iva per gli anni [redacted] e [redacted] oltre a sanzioni ed interessi;
- che in data [redacted] la scrivente ha depositato richiesta tramite procedura di autotutela di revisione dell'attività posta in essere in sede di verifica presso la segreteria della Direzione Provinciale di [redacted] Agenzia delle Entrate, [redacted];
- che in pari data ha presentato richiesta di sospensione delle suddette cartelle esattoriali [redacted];
- che in data [redacted] ha depositato nuova istanza motivata di annullamento/sospensione delle sanzioni per inadempienza del professionista incaricato;
- che il [redacted] ha sporto atto di denuncia e querela nei confronti del [redacted] rivelatosi inadempiente nella sua opera di consulente fiscale incaricato dallo scrivente;
Tutto ciò premesso si
CHIEDE
Di volere annullare quanto richiesto nelle cartelle di pagamento sopra descritte, in base alle seguenti considerazioni.
Innanzitutto lo scrivente ha proceduto a richiedere presso l'Agenzia delle Entrate delega per cassetto fiscale del contribuente. Una volta ottenuto l'accesso ha verificato e preso atto che il professionista, allora incaricato dall'azienda, ha omesso la presentazione delle dichiarazioni IVA per gli anni [redacted] e [redacted]



Successivamente, lo scrivente ha reperito la documentazione contabile per gli anni intercorrenti dal [REDACTED] al [REDACTED] per verificare, documento per documento, la genesi del credito Iva, poi compensato nel corso degli anni.

Da tale copiosa analisi è emerso che nel corso degli anni [REDACTED] e [REDACTED] l'azienda, che svolge attività di ristorazione ed attività ricettiva turistica ([REDACTED] [REDACTED]), ha proceduto ad una rilevante ristrutturazione dei locali in cui esercita la sua attività.

Quanto appena asserito si può rilevare dalle fatture che si allegano al presente scritto, scelte in questa sede proprio perché relative a tale ristrutturazione e di importo rilevante.

Nelle annualità successive il contribuente, ignaro della mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, ha proceduto, secondo legge, alla compensazione del credito generato negli anni [REDACTED] e secondo lo schema allegato al presente scritto.

- Lo scrivente a questo punto rilevato che il credito iva contestato nelle cartelle di pagamento è realmente esistente, come da documentazione contabile già depositata presso l'Agenzia delle Entrate, in considerazione anche di quanto previsto per legge, per prassi (vedasi circolari dell'Agenzia) e giurisprudenza, tutte concordi nel riconoscimento del credito IVA anche in presenza di omessa dichiarazione, rilevato inoltre quanto previsto dalla legge 423/95 e dalla circolare n.180/E del 1998 in caso di inadempienza del consulente fiscale con la disposizione che le sanzioni relative agli atti dell'Agenzia delle Entrate sono da considerarsi a carico del suddetto consulente e non del



contribuente in buona fede, **ritiene che quanto contestato dall'Agenzia delle Entrate a suo carico sia da annullare integralmente.**

Infatti nessuna omissione è riconducibile al contribuente, peraltro totalmente in buona fede, il quale si è semplicemente affidato ad un consulente, poi rivelatosi inadempiente ed ora ne subisce integralmente le conseguenze, in termini sia di imponibili da restituire che in termini di sanzioni.

Pertanto si chiede nuovamente che vengano integralmente annullate in autotutela le cartelle sopra esposte a carico dello scrivente.

████████████████████

████████████████████

Si allega:

- campioni fatture di ristrutturazione ██████████
- prospetto liquidazioni IVA
- f24 compensazioni



**RISCONTRO RICHIESTA DI SGRAVIO
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

OGGETTO: Riscontro richiesta di sgravio sanzioni amministrative

Gentile Contribuente,

Lei ha presentato un'istanza allo scrivente Ufficio, chiedendo lo sgravio delle sanzioni amministrative irrogate con atto di recupero credito n. [redacted] (anno d'imposta [redacted]) e n. [redacted] (anno d'imposta [redacted]), nonché le sanzioni relative al controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (anno d'imposta [redacted]).

L'ammontare delle sanzioni amministrative confluite nelle cartelle di pagamento n. [redacted], n. [redacted] e n. [redacted], risultavano pari ad euro: [redacted].

La relativa istanza veniva prodotta invocando l'applicazione dell'articolo 1, c. 4, della L. n. 423/1995 (responsabilità professionale del consulente accertata in via definitiva).

A supporto della richiesta, veniva presentata copia della sentenza definitiva di condanna, per mezzo della quale è stata accertata la responsabilità professionale del consulente della sig.ra [redacted].

A conclusione dell'iter istruttorio avviato, si comunica di aver proceduto allo sgravio delle relative partite di ruolo, come di seguito riepilogate:

COD. TRIB.	IMP. A RUOLO	IMP. SGRAVATO	Cartella di pagamento
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

lo

